

DOCUMENTAZIONE

Il Cliente produttore dovrà consegnare al distributore, assieme al regolamento di esercizio, la documentazione di seguito elencata.

Per gli impianti connessi alla rete BT e per gli impianti connessi alla rete MT e che entrano in esercizio dal **1° Aprile 2012**, il Cliente deve consegnare al distributore una dichiarazione attestante che l'impianto ed il sistema di protezione di interfaccia sono realizzati in conformità alle norme CEI nonché alle prescrizioni vigenti dell'allegato A.70 al Codice di Rete di Terna con indicazione a quali di tali prescrizioni l'impianto ed il sistema di protezione d'interfaccia sono conformi.

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da uno dei soggetti abilitati a firmare la "Dichiarazione di Adeguatezza" (TIQE art.40.5) cioè:

- Responsabile tecnico da almeno cinque anni di imprese installatrici abilitate ai sensi dell'art.3 del DM 37/08 per gli impianti elettrici;
- Professionista iscritto all'albo, per le specifiche competenze tecniche richieste, che abbia esercitato la professione da almeno cinque anni nel settore degli impianti elettrici;
- Responsabile dell'ufficio tecnico interno d'impresa non installatrice, in cui la cabina è installata, se in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al DM 37/08 art. 4 per gli impianti elettrici.

Per quanto concerne la documentazione rilasciata dai costruttori di inverter e del sistema di protezione di interfaccia (SPI), per gli impianti connessi alla rete BT e alla rete MT che entrano in esercizio:

- Dal 1 aprile al 31 dicembre 2012: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, per attestare quali prescrizioni, tra quelli richiesti dall'art. 4.1 della delibera 84/2012/R/EEL, sono soddisfatte dal prodotto;
- Dal 1 gennaio 2013: la certificazione di conformità alla norma CEI 0-16 o CEI 0-21 con le modalità indicate nelle norme stesse, le quali saranno modificate a seguito del recepimento dell'allegato A.70 del codice di rete di Terna.